REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 6 - POLITICHE DEL FARMACO - HTA

Assunto il 09/07/2019

Numero Registro Dipartimento: 348

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. *8433 del 12/07/2019*

OGGETTO: ISTITUZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO TEMPORANEO NEL COMUNE DI CIMINÀ (RC) AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 362/1991 E SS.MM.II. E DEGLI ARTT. 2 COMMA 1, LETT. C) E 10 DELLA L.R. N. 18/1990 E SS.MM.II..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il Settore competente ha accertato:

- **CHE**, a far data dal 02 febbraio 2019, per come risulta agli atti del competente Settore, si è resa "*vacante*" l'unica sede farmaceutica del Comune di Ciminà (RC) a seguito di rinuncia del titolare, dott.ssa Rosalia Olga Luigia Scarfò, vincitrice, per concorso, di altra sede;

- **CHE**, a seguito di ciò, il Comune di Ciminà (RC), con propria deliberazione di Giunta n. 26 del 04 aprile 2019, trasmessa a mezzo pec il 02 maggio 2019, nelle more di riapertura della farmacia per assegnazione a nuovo titolare, ha chiesto alla Regione Calabria, sussistendone i presupposti previsti per legge, l'istituzione di un dispensario farmaceutico temporaneo, al fine di garantire adeguata assistenza alla popolazione ivi residente (n. 558 abitanti) costituita, per lo più, da anziani, impossibilitati a raggiungere le farmacie dei Comuni limitrofi per la considerevole distanza (Antonimina 2,9 Km, Sant'Ilario dello Ionio 5,7 Km, Ardore 6,6 Km, Platì 8,7 Km, Molochio 11,8 Km, Cittanova 13,2 Km e Varapodio 15,7 Km) ed, in alcuni casi, per le cattive condizioni viarie di collegamento, nonché per la poca presenza di mezzi pubblici di comunicazione che ne limitano gli spostamenti;

- **CHE**, pertanto, al fine di sopperire alle immediate esigenze di assistenza farmaceutica, nelle more del conferimento definitivo della sede farmaceutica a nuovo titolare per concorso pubblico, in itinere, si ritiene necessaria l'istituzione di un dispensario farmaceutico, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., il quale, espressamente, prevede che <<*nei Comuni, frazioni o centri abitati …….. ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici*>>, nonché ai sensi della L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii., che all'art. 2, comma 1, *lett. c)* e comma 2, prevede che la Giunta Regionale adotti, tra l'altro, i provvedimenti in materia di istituzione di dispensari farmaceutici sentiti i pareri dei Comuni, delle Aziende Sanitarie Provinciali e della Commissione Farmaceutica Regionale;

- **CHE** l'art. 21 bis, comma 1 della L.R. n. 7/1996, introdotto dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2016 n. 43, testualmente recita: <<*A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale, nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti*>>;

- **CHE**, il citato art. 6 della Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., testualmente recita: <<*… la gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina...*>> e l'art. 10, comma 2 della L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii. <<*la gestione del dispensario è affidata al farmacista rurale titolare della sede farmaceutica del Comune nell'ambito del quale, lo stesso, viene istituito ed, in caso di sua mancanza o rinuncia, al titolare di una sede farmaceutica rurale limitrofa, con preferenza per quello più vicino*>>;

- **CHE** con nota n. 188149 del 15 maggio 2019 il Settore "Politiche del Farmaco – HTA" del Dipartimento Tutela della Salute ha chiesto al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASP di Reggio Calabria, di formulare il prescritto parere, ai sensi della L.R. n. 18/1990, in merito all'istituzione del dispensario in argomento nonché di individuare il farmacista rurale più vicino, disponibile all'accettazione della sua gestione;

ACQUISITA e preso atto della nota n. 37727 del 05 giugno 2019, trasmessa a mezzo pec, agli atti del Dipartimento con prot. n. 220229 del 10 giugno 2019, con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha espresso il proprio parere favorevole all'istituzione del dispensario farmaceutico nel Comune di Ciminà, nelle more dell'assegnazione a nuovo titolare della farmacia, all'attualità vacante, individuando, altresì, il farmacista rurale dichiaratosi disponibile alla gestione, tra tutti i farmacisti dei Comuni limitrofi interpellati, e precisamente la dott.ssa Maria Bruzzì, titolare della sede farmaceutica del Comune di Sant'Ilario dello Ionio;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

CONSIDERATO che la Commissione Farmaceutica Regionale, esaminata la documentazione prodotta, nella seduta del 28 giugno 2019, ha espresso parere favorevole all'istituzione del dispensario farmaceutico in argomento, ai sensi della vigente normativa e, comunque, nelle more del conferimento della farmacia del Comune di Ciminà (RC) a nuovo titolare;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Ciminà (RC) e procedere all'istituzione del dispensario farmaceutico temporaneo;

VISTI

- la L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- l'art. 21 bis, comma 1 della L.R. n. 7/1996, introdotto dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2016 n. 43;
- la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto "*Struttura Organizzativa della G.R. - Approvazione - Revoca della Struttura Organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.*";
- il D.D.G. n. 3122 del 13.03.2019 ad oggetto "*Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Adempimenti di cui alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale*";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 21.05.2019 ad oggetto "*DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura Organizzativa della G.R. - Approvazione. Revoca della Struttura Organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio*";
- il D.D.G. n. 7412 del 24.06.2019 ad oggetto "*Conferimento degli incarichi di reggenza del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – DGR 63/19 e DGR 186/19*" con cui è stato conferito alla dott.ssa Giuseppina Fersini l'incarico temporaneo di Dirigente reggente del Settore n. 6 "Politiche del Farmaco – HTA" nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate alla individuazione dei dirigenti titolari;
- la D.G.R. n. 642 del 18 dicembre 2018 con cui lo scrivente è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "*Tutela della Salute e Politiche Sanitarie*" ed il D.P.G.R. n. 140 del 19 dicembre 2018 di conferimento dell'incarico;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Settore 6 "Politiche del Farmaco - HTA", la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) **DI ISTITUIRE**, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 2, comma 1, *lett. c)* e 10 della L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii, un dispensario farmaceutico nel Comune di Ciminà (RC), temporaneamente e nelle more del conferimento definitivo della titolarità, per pubblico concorso, della sede farmaceutica del Comune, all'attualità resasi "*vacante*" a seguito di rinuncia del precedente titolare, vincitore di altra sede;
2) **DI AFFIDARE** la gestione del suddetto dispensario alla dott.ssa Maria Bruzzì, titolare della sede farmaceutica rurale del limitrofo Comune di Sant'Ilario dello Ionio (RC) che, tra tutti i farmacisti dei Comuni limitrofi interpellati, ha dichiarato la propria disponibilità all'accettazione;
3) **DI PRECISARE** che tale autorizzazione ha, comunque, carattere temporaneo e può essere revocata in qualsiasi momento;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

4) **DI STABILIRE** che l'effettiva apertura dell'esercizio è condizionata al rilascio dell'attestato d'idoneità dei locali a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale, competente per territorio, che determinerà, altresì, gli orari di apertura e di chiusura del dispensario ai sensi della Legge Regionale n. 48/2013;

5) **DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Dipartimento proponente, ai Sindaci dei Comuni di Ciminà (RC) e di Sant'Ilario dello Ionio (RC), all'Azienda Sanitaria territorialmente competente, all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria ed alla dott.ssa Maria Bruzzì titolare della sede farmaceutica del Comune di Sant'Ilario dello Ionio (RC);

6) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. nel rispetto della normativa recata dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice sulla Tutela dei Dati Personali) e ss.mm.ii..

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RIZZO ROSA MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FERSINI GIUSEPPINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.